

(N. 908)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1950

Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione ed istituzione di una « Direzione generale dell'alimentazione » presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ONOREVOLI SENATORI. — Avvenuto il riassetto della produzione e della normale distribuzione dei generi alimentari all'interno del Paese, e ripresi i traffici commerciali con l'estero per l'acquisto dei prodotti necessari alla copertura del bilancio alimentare, si è manifestata la necessità di provvedere al riordinamento dei servizi organizzati in periodo di emergenza per l'alimentazione della popolazione e delle Forze Armate.

Tale riordinamento comporta, in primo luogo, la soppressione degli organismi creati per la attuazione di compiti in gran parte ormai superati, quali, principalmente, gli ammassi ed il tesseramento.

Nello stesso tempo occorre regolare l'esercizio di quelle funzioni che lo Stato tuttavia

conserva allo scopo di provvedere alle generali e normali esigenze dell'alimentazione.

L'articolo 1 dell'unito disegno di legge prevede la soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, quale organo straordinario istituito, con ordinamento autonomo e con potestà eccezionali, in relazione alle condizioni particolari determinate dallo squilibrio connesso allo stato di guerra ed all'immediato dopoguerra.

Con l'articolo 2 viene contemporaneamente ripristinata la direzione generale dell'alimentazione, nella sua sede originaria, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di alimentazione sono opportunamente disciplinate dall'arti-

colo 3. La disposizione tien conto della importanza, anzi della indispensabilità, che lo Stato conosca esattamente in ogni momento, e non soltanto nei periodi di emergenza, quali siano i fabbisogni, mutevoli nel tempo, e le disponibilità di generi alimentari, al fine di poter adottare di volta in volta le adeguate provvidenze, non esclusa la possibilità, in circostanze ovviamente eccezionali, di ricorrere direttamente all'acquisto di generi alimentari sul mercato estero. Al detto Ministero è inoltre devoluto, per la necessaria unità di indirizzo, il controllo su tutti i mercati di vendita dei generi alimentari.

Da questa sfera di attribuzioni sono naturalmente esclusi i problemi di natura sanitaria, i quali restano di competenza degli organi preposti alla igiene e sanità pubblica.

Nell'intento di attenuare gli inconvenienti del trapasso dal sistema in atto a quello da istituire, l'articolo 4 dispone intanto il passaggio degli organi ed uffici dall'Alto Commissariato che si sopprime al Dicastero presso il quale sono riordinati i relativi servizi, e l'articolo 5 regola il conseguente trasporto dei mezzi finanziari di bilancio.

L'articolo 6 prevede una delega legislativa al Governo, affinché in relazione alle effettive esigenze dei servizi quali risulteranno in pratica dal loro riassetto, vengano congruamente adeguati i quadri del personale. Ma sin d'ora al licenziamento degli elementi che risulteranno esuberanti si è preferito un criterio di redistribuzione in altri settori dell'Amministrazione statale ove possano essere utilizzati con profitto.

A questo stesso criterio si ispira il successivo articolo 7, il quale consente il trasferimento del personale delle Se. Pr. Al., pur concedendo, in armonia a quanto è stato già fatto per l'esodo spontaneo, particolari benefici a coloro i quali, posti di fronte alla necessità di scegliere tra il trasferimento ad un differente servizio e l'abbandono della pubblica amministrazione, preferiscano quest'ultima soluzione.

Le suaccennate provvidenze non comportano alcun nuovo o maggior onere per il bilancio dello Stato, in quanto la spesa relativa troverà capienza nelle residue disponibilità degli stanziamenti del bilancio statale e dei bilanci delle Sezioni provinciali dell'Alimentazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'Alimentazione, istituito con decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 838, è soppresso.

Art. 2.

È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una « Direzione generale della alimentazione ».

Art. 3.

Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) l'esercizio delle attribuzioni statali per quanto concerne l'alimentazione del Paese, in relazione ai bisogni ed alle disponibilità di generi alimentari;

b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;

c) la ricerca e il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;

d) i rapporti con gli organi internazionali dell'alimentazione.

Allo stesso Ministero è demandata la liquidazione degli affari in corso presso il soppresso Alto Commissariato dell'Alimentazione, nonché la gestione degli eventuali acquisti di generi alimentari cui dovesse ricorrere lo Stato.

Art. 4.

Gli organi periferici del soppresso Alto Commissariato dell'Alimentazione sono posti alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste. Allo stesso Ministero, in concorso con quello del Tesoro, è devoluto il controllo sugli

enti pubblici in liquidazione già operanti nel settore dell'alimentazione.

L'Ufficio del Ministero del tesoro presso l'Alto Commissariato dell'Alimentazione è soppresso.

Il personale comandato da altre Amministrazioni presso il soppresso Alto Commissariato dell'Alimentazione cessa da tale posizione e rientra nell'Amministrazione di appartenenza. Sino alla emanazione del provvedimento di cui al successivo articolo 6, il personale collocato fuori ruolo rimane in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed il personale non di ruolo assunto dal predetto Alto Commissariato passa alle dipendenze del Ministero medesimo.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno trasportati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli stanziamenti disponibili iscritti per l'esercizio finanziario 1949-50 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il funzionamento dei servizi della Alimentazione già spettanti all'Alto Commissariato dell'Alimentazione.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e delle foreste di concerto con quello per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, entro sei mesi dalla data della presente legge, le norme occorrenti per adeguare la situazione del personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quella del personale non di ruolo di cui al precedente articolo 4,

comma terzo, al nuovo ordinamento dei servizi dell'Alimentazione.

Con provvedimento da emanare nella stessa forma prevista dal precedente comma e nel termine ivi stabilito, sarà disciplinata la soppressione degli organi periferici indicati nell'articolo 4, comma primo, della presente legge.

Art. 7.

Al personale dipendente dalle Sezioni provinciali dell'Alimentazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e degli articoli 12 e 13 del regolamento 19 marzo 1948, n. 246.

Al personale di cui al precedente comma, ed a quello non di ruolo indicato nell'articolo 4, ultimo comma, che sia messo a disposizione della Commissione centrale dell'avventiziato per il trasferimento ad altra Amministrazione, qualora rassegni le dimissioni dall'impiego entro un mese dalla comunicazione della proposta di trasferimento, è corrisposta, oltre la indennità di anzianità spettante in base al regolamento per il funzionamento autonomo amministrativo delle Sezioni provinciali dell'alimentazione - senza la limitazione prevista dall'articolo 27 del regolamento stesso - una semestralità della retribuzione e della indennità di carovita.

Per il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che ai sensi del precedente comma consegua l'assegnazione ad una Amministrazione statale, il trattamento previdenziale maturato fino alla data dell'assegnazione verrà corrisposto, con i relativi interessi, soltanto all'atto della definitiva cessazione dal servizio. La gestione dei fondi previdenziali è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.